



Città di Lissone

*Provincia di Monza e della Brianza
Settore Finanze e Bilancio*

Relazione sulla ricognizione straordinaria delle partecipazioni e aggiornamento piano operativo di razionalizzazione

(articolo 24 decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016)

I - Introduzione: Il quadro normativo

1.1. Finalità della ricognizione

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Oltre a tale revisione straordinaria prevista una tantum dall'art. 24, il TUSP prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20 e da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

1.2. Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica un'ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP poiché non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3. Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17/11/2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che:

a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";

b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale e di gestione dei rifiuti urbani.

Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

1.4. Altre partecipazioni ammesse

Oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) il legislatore definisce legittima anche la partecipazione alle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e la gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- i servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di Amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

1.5. Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle sopraindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

Il decreto legislativo 16/06/2017, n. 100 ha modificato alcuni aspetti della norma di riferimento (d.lgs.175/2016) e per quanto qui interessa sono stati modificati i termini per rendere il piano di razionalizzazione previsto al 30 settembre.

II - Aggiornamento piano operativo

L'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), come già anticipato, prevede che ciascuna Amministrazione pubblica esegua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del predetto decreto.

Il piano definisce le modalità, i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art.1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, predisposto dal Sindaco ed approvato dal Consiglio Comunale in data 07/05/2015 con atto n.29 e successiva verifica attuativa dei risultati adottata in data 31/03/2016.

Il piano dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di controllo presso il Mef prevista dall'art. 15 del D. Lgs. 175/2016.

III - Finalità istituzionali

Il D. Lgs. 175/2016 all'art. 4 conserva espressamente i vincoli posti dalla legge 190/2014 nonché dall'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e la costituzione di nuove società deve sempre essere autorizzato dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

IV - Le partecipazioni del comune di Lissone: ricognizione

Le partecipazioni societarie al 23/09/2016 che sono state oggetto della ricognizione straordinaria sono le seguenti:

1. **ASML S.p.a. (in liquidazione).** La società, di cui il Comune ha una partecipazione pari al 95,47%, si occupava della gestione indiretta del centro sportivo comunale-piscina e del servizio di pubbliche affissioni.
2. **Lissone Farmacie S.p.a.** La società, di cui il Comune possiede una partecipazione pari al 20,00%, gestisce la vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed articoli complementari venduti abitualmente in farmacia.
3. **Brianzacque S.r.l.** La società, di cui il Comune ha una quota di partecipazione del 7,20%, ricopre il ruolo di gestore unico affidatario del SII nella Provincia di Monza e Brianza.
4. **Palazzo del Mobile S.p.a. (in liquidazione).** La società, di cui il Comune possiede una partecipazione pari all'1,46%, ha come obiettivo primario la costruzione in Lissone di un palazzo destinato ad un'esposizione permanente di mobili e prodotti d'arredamento e la conseguente organizzazione e gestione della stessa.
5. **Gelsia S.r.l.**, società di cui il Comune possiede una quota di partecipazione del 10,14%, si occupa della vendita e della distribuzione di gas naturale in Comuni della Provincia di Monza e della Brianza.
6. **Retipiù S.r.l.** La società, di cui il Comune ha una quota di partecipazione del 9,38%, gestisce il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale.
7. **Gelsia Ambiente S.r.l.**, di cui il Comune possiede una partecipazione indiretta del 10,14%, è la società responsabile dei servizi di igiene ambientale e della gestione della piattaforma ecologica del Comune di Lissone; il suo capitale sociale è posseduto interamente dalla società Gelsia S.r.l..

V - Ricognizione e verifica requisiti

Il processo di ricognizione rappresenta il punto di sintesi della valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.

Si richiama la recente deliberazione n. 398 del 21 dicembre 2016 con la quale la Corte dei Conti Lombardia evidenzia che, in base al quadro normativo attuale, la decisione finale in ordine all'acquisizione di un partecipazione ovvero al mantenimento delle quote di partecipazione, va comunque assunta dal Consiglio Comunale dopo aver valutato ogni aspetto, ivi comprese le concrete finalità perseguite dall'ente e la concreta attività che la società dovrà svolgere "in considerazione della caratterizzazione degli enti locali come enti a fini generali" (Cons. Stato, V, 27 settembre 2004, n. 6317).

Avvalendosi delle linee guida elaborate dalla Corte dei conti e contenute nella delibera del 19/SEZAUT/2017/INPR, la ricognizione è stata effettuata sulla base delle schede contenute nel modello standard, che vengono allegate alla presente relazione.

Gli esiti della ricognizione risultano di seguito specificati.

5.1. Società ASML S.p.a. (in liquidazione)

Dopo la cessione dei rami d'azienda del servizio idrico e del gas, nel 2015 la società svolgeva un ruolo strumentale marginale limitandosi alla gestione indiretta del centro sportivo-piscina comunale e del servizio di pubbliche affissioni.

Nel piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'Art.1 comma 611-612 della Legge 190/2014 la misura programmata era la messa in liquidazione della società nel 2015 e la retrocessione al Comune degli asset patrimoniali, mobiliari e finanziari, in quanto non rispettava il requisito del numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori.

La società è stata posta in liquidazione nel 2015 e nel maggio 2017 è stato approvato il bilancio di chiusura e il relativo piano di riparto.

5.2. Società Lissone Farmacie S.p.a.

La Società Lissone Farmacie S.p.a. si occupa della gestione del servizio farmaceutico, attività rivolta a fini sociali secondo quanto previsto dall'art.112 del D. Lgs 267/2000. I dati di bilancio evidenziano la sostenibilità finanziaria e l'efficienza operativa della società.

La società ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi ritenuti strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1), svolgendo un ruolo strategico per l'Ente.

È intenzione, pertanto, dell'Amministrazione mantenere la quota di proprietà di Lissone Farmacie S.p.a. per le motivazioni dettagliate nella scheda 04_Mantenimento allegata alla presente relazione.

5.3. Società Brianzacque S.r.l.

La Società Brianzacque S.r.l. gestisce il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e della Brianza; tale servizio rientra tra i servizi di interesse generale di cui all'art. 4, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società all'uopo costituite. Tali attività ai sensi del D. Lgs. 152/2006 non può peraltro essere svolta direttamente dall'Ente locale.

È intenzione, pertanto, dell'Amministrazione mantenere la quota di proprietà di Brianzacque S.r.l. per le motivazioni dettagliate nella scheda 04_Mantenimento allegata alla presente relazione.

5.4. Società Palazzo del Mobile S.p.a. (in liquidazione)

Considerato che la società non aveva già nel 2015 una gestione attiva della propria attività, essendo l'attività di mediazione già cessata nel corso dell'esercizio 2013, la misura che era stata programmata nel piano operativo di razionalizzazione era di procedere al suo scioglimento previa vendita unico asset rappresentato dal Palazzo del Mobile e alla liquidazione della quota del Comune.

L'assemblea straordinaria tenutasi il 13 Marzo 2017 ha deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della società stessa.

5.5. Società Gelsia S.r.l.

La società, svolgendo prevalentemente l'attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica, non appare rientrare in alcuna delle categorie di cui all'art.4 del D. Lgs. 175/2016. Tuttavia il possesso della partecipazione totalitaria di Gelsia Ambiente S.r.l. e le ipotesi di operazioni straordinarie di aggregazione societaria da parte del Gruppo AEB-Gelsia appaiono coerenti a giustificare il mantenimento della partecipazione in capo al Comune. L'Amministrazione si riserva comunque di valutare lo sviluppo delle suddette operazioni straordinarie di aggregazione societaria.

È intenzione, pertanto, dell'Amministrazione mantenere la quota di proprietà di Gelsia S.r.l. per le motivazioni dettagliate nella scheda 04_Mantenimento allegata alla presente relazione.

5.6. Società Retipiù S.r.l.

La società gestisce il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale. L'attività della società è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale: pertanto la partecipazione appare necessaria per le finalità dell'Ente. Il trend economico-finanziario della società dimostra la sua convenienza economica, la sua sostenibilità finanziaria e la sua efficienza operativa.

È intenzione, pertanto, dell'Amministrazione mantenere la quota di proprietà di Retipiù S.r.l. per le motivazioni dettagliate nella scheda 04_Mantenimento allegata alla presente relazione.

5.7. Società Gelsia Ambiente S.r.l.

La società gestisce il servizio di igiene ambientale, attività riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale e pertanto la partecipazione risulta indispensabile per le finalità dell'Ente. L'andamento economico-finanziario della società ne evidenzia la sua sostenibilità finanziaria, convenienza economica ed efficienza operativa.

È intenzione, pertanto, dell'Amministrazione mantenere la quota di proprietà di Gelsia Ambiente S.r.l. per le motivazioni dettagliate nella scheda 04_Mantenimento allegata alla presente relazione.

VI - Attività di razionalizzazione già concluse

Come già evidenziato in sede di stesura del piano operativo di razionalizzazione e di rendicontazione dello stesso, il Comune di Lissone ha già provveduto alla razionalizzazione delle proprie partecipate mediante la messa in liquidazione della propria società controllata Azienda Servizi Multisetoriali Lombarda s.p.a., in breve denominata A.S.M.L. s.p.a..

Il Piano veniva presentato al Consiglio comunale, in quanto prevedeva, tra l'altro la messa in liquidazione di A.S.M.L. s.p.a., con retrocessione ai Comuni Soci degli asset quali reti acqua, reti fognatura, immobili, partecipazioni e liquidità, in parte in proporzione alla quota di partecipazione e in parte in relazione al vincolo di proprietà di ciascuno di essi sui relativi beni.

Il Consiglio Comunale prendeva atto del piano di razionalizzazione ed approvava la messa in liquidazione della società A.S.M.L. con deliberazione n. 29 in data 7 maggio 2015.

In data 17 giugno 2015 l'assemblea straordinaria dei soci della società deliberava la messa in liquidazione, nominando liquidatore il Professor Ciro D'Aries.

Nell'assemblea dei soci, in data 24 luglio 2015, viene illustrato ai soci stessi il piano di liquidazione.

Nell'assemblea dei soci, in data 15 settembre 2015, viene aggiornato il piano di liquidazione, vengono inoltre proposti e approvati i valori e le modalità di distribuzione ed assegnazione del patrimonio netto di liquidazione.

Nell'assemblea dei soci, in data 20 novembre 2015, viene stabilita la distribuzione dei dividendi in denaro per un totale di € 2.000.000. Nella stessa seduta viene approvata l'assegnazione agli azionisti delle quote di Gelsia S.r.l. e Retipiù S.r.l..

Nel periodo intercorrente dal 1 dicembre 2015 al 31 dicembre 2015 viene messo in pagamento, a favore dei soci, il dividendo deliberato dall'assemblea del 20 novembre 2015.

Il Consiglio Comunale del Comune di Lissone, nella seduta del 3 dicembre 2015, delibera l'autorizzazione all'acquisizione, senza oneri finanziari effettivi, delle partecipazioni detenute da ASML S.p.a. nelle società RetiPiù S.r.l., Gelsia S.r.l. e Brianzacque S.r.l. e degli immobili di proprietà della società siti nel Comune di Lissone.

Con atto notarile (notaio Dott. Roncoroni), in data 17 dicembre 2015, vengono assegnate le partecipazioni di Gelsia S.r.l. e RetiPiù S.r.l. come deliberato nell'assemblea del 20 novembre 2015.

Nel corso dell'anno 2016 il liquidatore prosegue le attività di liquidazione secondo i criteri e le modalità di distribuzione e di assegnazione del patrimonio netto approvati dall'assemblea degli azionisti del 15 settembre 2015. In particolare il liquidatore ha dato corso alle decisioni degli azionisti in merito alla modalità di liquidazione dell'attivo della società:

- assegnando in data 16 marzo 2016
 - o al comune di Lissone, per un valore di € 5.766.445:
 - l'immobile sito in Lissone via Matteotti, 158;
 - il ramo d'azienda sito in Lissone via Cilea, costituito dal centro sportivo comprensivo del bar annesso alla struttura;
 - o agli altri Comuni Soci, liquidità per € 273.781;
- assegnando in data 12 luglio 2016 le quote di partecipazione al capitale sociale di Brianzacque come segue:
 - o al comune di Lissone una quota del valore nominale di € 601.932,86;
 - o agli altri Comuni Soci quote del valore nominale di € 31.040,25;
- cedendo in data 23 dicembre 2016 il ramo d'azienda costituito dalle proprietà delle reti di acquedotto e fognatura alla società Brianzacque S.r.l. al valore netto contabile di € 2.675.969,95;
- proponendo di assegnare agli azionisti liquidità per € 3.300.000 proposta e approvata dall'assemblea degli azionisti in data 28 dicembre 2016;

Nel corso del 2016 il Comune ha proceduto alle seguenti attività relative alla reinternalizzazione dei servizi gestiti dalla società e per l'acquisizione degli asset patrimoniali.

In particolare:

- a decorrere dal mese di febbraio 2016 viene reinternalizzato il servizio di pubbliche affissioni;
- in data 16 marzo 2016 sono stati stipulati gli atti di assegnazione relativi all'immobile di via Matteotti e al ramo d'azienda costituito dall'attività di

gestione del centro sportivo di via Cilea comprensivo del bar annesso alla struttura;

- nel mese di luglio 2016, con atto n. 87 del 27 luglio, il Consiglio comunale ha preso atto dell'ipotesi di cessione del ramo d'azienda, comprensivo degli investimenti relativi al settore idrico, da parte di A.S.M.L a favore di Brianzacque;
- nel mese di dicembre 2016 si è proceduto alla stipula dell'atto per la cessione del ramo d'azienda a Brianzacque, gestore unico del servizio idrico integrato;
- sempre nel mese di dicembre 2016 il Consiglio Comunale ha preso atto della proposta e del progetto presentato dal promotore per una procedura di project financing per la gestione in concessione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti;

In data 10 maggio 2017 il liquidatore ha concluso le attività di liquidazione secondo i criteri e le modalità approvati dall'assemblea degli azionisti del 15 settembre 2015. In particolare il liquidatore ha dato corso alle decisioni degli azionisti in merito alla modalità di liquidazione dell'attivo della società:

- cedendo in data 11 aprile 2017 alla società Retipiù S.r.l. la proprietà di fabbricati e cabine relative alla gestione del servizio gas;
- cedendo in data 10 maggio 2017 al Comune di Lissone la piena proprietà delle opere d'arte collocate presso il Museo d'Arte Contemporanea, già oggetto di comodato gratuito ad uso espositivo nel 2009, al valore di perizia di € 88.950;

In data 17 maggio 2017 l'assemblea straordinaria dei soci ha approvato il bilancio finale di liquidazione chiuso al 10 maggio 2017 e il relativo piano di riparto tra i soci.

A decorrere dal mese di aprile 2017 il Comune ha affidato in concessione alla società San Marco S.p.a. la gestione dei servizi di accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione di manifesti.

Il Piano di razionalizzazione ha comportato, come già evidenziato nella rendicontazione al piano operativo di razionalizzazione, i seguenti vantaggi per il Comune di Lissone:

- distribuzione di dividendi straordinari a seguito della procedura di liquidazione per complessivi € 3.595.477 (totale liquidità distribuzione attivo società);
- acquisizione degli asset patrimoniali costituiti dal fabbricato di via Matteotti e dal centro sportivo per un valore complessivo di oltre € 6.800.000;
- dall'esercizio 2016 partecipazione agli utili delle società "superstiti" quantificati in circa € 600.000 all'anno;
- dopo la chiusura della società ASML, minore gestione amministrativa diretta per la partecipazione maggioritaria e potenziamento dell'attività di analisi delle società partecipate "superstiti" con particolare attenzione ai costi gestionali, ai compensi degli organi amministrativi e al controllo dei costi attraverso monitoraggi periodici;
- rinnovo degli impianti destinati alle pubbliche affissioni e gestione più efficiente dei servizi relativi alle pubbliche affissioni;